



COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi tel. 019 25.7901 fax: 019 25.790.220

P. I.: 00245250097 - www.comune.bergeggi.sv.it

Settore Economico - Finanziario tel. 019/25790207

e-mail: b.ragioneria@comune.bergeggi.sv.it PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

Imposta Comunale sugli immobili – ICI

CHI PAGA

L'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da coloro che possiedono fabbricati od aree fabbricabili come proprietari o come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Qualora vi sia un usufruttuario e un nudo proprietario, solo l'usufruttuario è tenuto a versare l'imposta. Se l'immobile è posseduto da più proprietari l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà.

Per gli immobili concessi su aree demaniali, l'imposta deve essere pagata dal concessionario.

Ai sensi del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.05.2008 sono esonerate dal pagamento dell'Imposta ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e i fabbricati ad esse assimilate con Regolamento Comunale (es. Comodato Gratuito, Pertinenze). Si ricorda che sono escluse da tale esenzione le abitazioni censite in categoria catastale A/1 A/8 A/9 (e loro pertinenze)

QUANDO

Il versamento ICI deve essere effettuato:

- in due rate: la prima entro il **16 giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente, la seconda entro il **16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- in unica soluzione entro il **16 giugno**, l'intero importo dell'imposta dovuta per l'anno;

BASE DI CALCOLO

Per i fabbricati iscritti in catasto l'ICI si calcola sulla base del valore catastale dell'immobile; detto valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale, **rivalutata del 5 per cento**, per un moltiplicatore, che è:

100 per le abitazioni, gli alloggi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D)

34 per i negozi e le botteghe (categoria C/1).

Per le aree fabbricabili il valore è quello in pubblico commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; il Comune di BERGEGGI, con deliberazione n. 60/2008 e successive integrazioni ha stabilito i valori medi delle aree fabbricabili con riferimento alle zone omogenee e alla destinazione d'uso consentita.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina applicando al valore, come sopra determinato, la relativa aliquota e sottraendo l'eventuale detrazione.

In caso di variazione d'utilizzo in corso d'anno, le diverse aliquote ed eventuali detrazioni vanno rapportate a mese o sua frazione pari o superiore a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 166 della L. 296/2006 il pagamento dei tributi deve essere effettuato **con arrotondamento**, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

DENUNCIA DI VARIAZIONE

Dopo l'introduzione delle procedure telematiche di trasmissione delle variazioni immobiliari, l'obbligo di presentazione della Dichiarazione è stato soppresso. Resta fermo l'obbligo dichiarativo, entro la scadenza del 31 luglio dell'anno successivo alla variazione, per comunicare al Comune l'applicazione di eventuali

riduzioni d'imposta, derivanti da detrazioni o esenzioni, nonché quando gli elementi ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di registrazione degli atti attraverso il "Modello Unico Informatico".

Ad esempio nei casi di:

- denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili
- variazione della destinazione di unità immobiliare abitativa ad abitazione principale
- qualsiasi variazione rilevante ai fini ICI che dipenda da atti non soggetti a pubblicità immobiliare